

**AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929,
N. 1159.**

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

- Vista la richiesta di pubblicazione ricevuta in data, dalla quale risulta che i nubendi hanno dichiarato di voler contrarre matrimonio in questo comune davanti al Ministro del culto, in conformità della legge 24 giugno 1929, n. 1159;
- Vista la domanda del Sig., Ministro del culto suddetto, intesa ad ottenere la rituale autorizzazione per la celebrazione del matrimonio di che trattasi;
- Accertato che la pubblicazione di detto matrimonio è stata effettuata in questo comune dal..... al e nel comune di dal al per tutto il periodo prescritto dalla legge, senza che siano state presentate o notificate opposizioni;

AUTORIZZA

il Ministro del Culto Sig., la cui nomina venne approvata dal Ministero dell'Interno in data ai sensi dell'articolo 3 della legge 24.6.1929, n. 1159, a celebrare, secondo il rito suddetto, matrimonio valido agli effetti civili fra i signori:

SPOSO

.....

.....

Nato a

Il

Cittadino

Residente in

SPOSA

.....

.....

Nata a

Il

Cittadina

Residente

Agli sposi dovrà essere data lettura degli artt. 143, 144, 147 del codice civile.

L'atto di matrimonio così celebrato, redatto secondo le prescrizioni degli articoli 9 e 10 della legge 24.6.1929, n. 1159, dovrà essere rimesso in originale al sottoscritto ufficiale dello stato civile entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione, ai fini della trascrizione nei registri di stato civile.

Data

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

.....